



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

Le indicazioni per *Brexit* di ADM

David Morgese

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

Il **dopo *Brexit*** porta alla riqualificazione di tutte le operazioni di cessioni e acquisti di beni intra UE da e per il Regno Unito (ex DL 331/93), che acquistano la natura di **regimi doganali** cui possono essere vincolate le merci. Ciò avviene **tramite** una dichiarazione doganale (DAU) (ex art. 5, punto 16 del Nuovo CDU - Reg. UE n. 952/13).

Soggetti titolari di codice EORI (IT + n. P.iva):

a) importazione di merci provenienti da paesi terzi:

- riscossione del dazio in base all'applicazione della **TD** e dell'IVA (ex artt. 67-70 del D.P.R. n. 633/72).

N.B. per i prodotti di origine preferenziale UK è previsto il dazio zero ex Accordo di libero scambio tra UE /UK del 24/12/2020, entrato in vigore in via transitoria dal 01/01/21 in attesa della ratifica.

b) esportazione di merci in uscita dal territorio doganale UE:

- le merci cedute in esportazione da un operatore IT ad un soggetto UK costituiranno cessioni all'esportazione ex art. 8 del D.P.R. 633/72 (non imponibilità IVA) e concorreranno alla costituzione del c.d. plafond IVA.

c) regimi speciali: 1) Regimi di transito (**T2 - interno e T1 - esterno**)-2) Regimi di deposito (**DD e ZF**) -3) Regimi dell'uso particolare (**AT e UF**) – 4) Regimi di perfezionamento (**PA e PP**)

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

L'accordo di libero scambio UE/UK firmato il 24 dicembre 2020 è basato sulle regole di origine preferenziale e prevede che gli scambi di merci tra le due aree avvengano in esenzione dal pagamento del dazi o di particolari quote, a condizione che le merci siano originarie, in conformità alle regole e procedure previste:

- dal **Capo 2** (Regole di origine ex artt. 1 -31);
- dall'**Allegato ORIG-2** (Regole di origine specifiche per prodotto).

L'origine preferenziale è dichiarata in dogana dall'esportatore in base alle regole degli accordi di reciprocità che l'UE stipula con altri Paesi terzi o gruppi di Paesi, in virtù dei quali le merci originarie degli Stati, aderenti a tali accordi, beneficiano di una «preferenza tariffaria», sotto forma di esenzione o riduzione daziaria.



AGENZIA

ADM

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

Regole di origine previste dall'accordo UE/UK:

Esempio per il capitolo 94 della TD (descrizione: mobili, illuminazione, ecc.)

Capo 94	Mobili; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
94.01-94.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

1) **1) criterio del cambio della classificazione tariffaria:** «CTH»: c.d. regola primaria basata sul «passaggio alla voce dog. in questione da qualunque altra voce delle materie o dei prodotti **non originari** utilizzati nel processo di trasformazione»;

2) **2) criterio del valore aggiunto** «Max NOM» X% (EXW)»: c.d. regola del valore aggiunto dell'X% «valore della lavorazione e della trasformazione, nonché l'incorporazione di pezzi originali del paese di fabbricazione, rappresenti almeno la X% del prezzo franco fabbrica»

N.B. Vale a dire la previsione di una soglia percentuale (50%) di valore dei materiali **non originari** che non deve essere superata nel processo di trasformazione e calcolata sul prezzo «franco fabbrica» del prodotto finito.

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

Le regole di cui sopra presuppongono **una corretta classificazione doganale sia del prodotto finito, sia di tutti i materiali che lo compongono** (ex Reg.(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune).

home> consultazione > nomenclature taric - indice taric > nomenclature taric - visualizza

Elenco Nomenclature TARIC

Criteri:

Codice	
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce)9402), anche trasformabili in letti, e loro parti
9401 1000 00	- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
9401 2000 00	- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli
9401 3000 00	- Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza
9401 4000 00	- Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti
	- Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambu' o di materie simili
9401 5200 00	-- di bambu'
9401 5300 00	-- di canna d'India
9401 5900 00	-- altri
	- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno
9401 6100 00	-- imbottiti

La merce deve essere classificata in base alle sue **caratteristiche merceologiche**, in una **determinata voce e sottovoce della Tariffa Doganale (TD)** per determinare **l'ammontare delle imposte e le statistiche del commercio internazionale**.

La **TARIC** (*Tariffa integrata comunitaria*) si basa sulla **nomenclatura combinata (NC)**, le cui **circa 10000 voci** sono codificate **sino ad 8 cifre per l'esportazione e 10 cifre per l'immissione in libera pratica**.

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

Elementi di prova dell'origine preferenziale:

«Distinta base»:

Tali materiali dovranno essere elencati in un'apposita **distinta di fabbricazione**, c.d. «**distinta base**» che dovrà essere redatta in modo da **distinguere tra componenti originari e non originari**, determinando così la rispondenza, o meno, del prodotto finito alla regola di origine di volta in volta applicabile.

«Dichiarazione del fornitore»:

La distinta di fabbricazione non è richiesta nel caso in cui l'impresa esportatrice si limiti a svolgere un'attività di **semplice commercializzazione del prodotto**. In tal caso, è **sufficiente la dichiarazione d'origine preferenziale rilasciata dal fornitore**:

- **Dichiarazione distinta/isolata**, valida per ogni singola spedizione il cui modello figura *nell'allegato 22-15 del RE*;
- **Dichiarazione a lungo termine**, valida per più il cui modello figura *nell'allegato 22-16 del RE*;

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

Accordo UE/UK – banca dati REX

Il **Sistema degli Esportatori Registrati (REX)** viene utilizzato per certificare l'origine delle merci nell'ambito dell'SPG e nel quadro di alcuni Accordi commerciali preferenziali tra i quali:

- Canada (CETA); Giappone; Vietnam; Nuova Caledonia e Saint-Pierre e Miquelon (PTOM); Ghana, Costa d'Avorio; Paesi dell'Africa orientale ed australe (Paesi ESA – Comore; Madagascar; Mauritius e Zimbabwe).

Le prove d'origine:

- ✓ dichiarazione su fattura /documento commerciale/packing list (\leq Euro 6.000);
- ✓ dichiarazione su fattura /documento commerciale/packing list (*esportatore registrato al REX senza limite di valore*);

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

ADM al fine di facilitare gli adempimenti doganali in vista della *Brexit* con la Circolare n. 49/2020 individua e dispone delle facilitazioni operative sulle procedure di esportazione di merci da uffici doganali nazionali, tra le quali:

- in attesa dell'iscrizione nella banca dati Rex dell'azienda esportatrice, quest'ultima possa temporaneamente inserire, utilizzando il modello allegato alla stessa circolare, nella «*Dichiarazione di origine preferenziale UE*», il proprio codice Eori, anziché il codice Rex;
- iter istruttorio per il rilascio delle autorizzazioni alla procedura del luogo approvato per l'export che consente la presentazione dell'istanza con l'effettuazione del sopralluogo in modalità semplificate usando il modulo allegato. E' prevista la presentazione di una planimetria e di una relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, riguardante il luogo da autorizzare.

Con la circolare 4/2021 ADM fornisce istruzioni agli operatori economici in ordine alla modalità di invio dell'istanza per la richiesta di registrazione attraverso l'accesso al Portale REX, disponibile nell'*EU Customs Trade Portal (EU-CTP)*

N.B. Può sempre essere presentata una domanda per il REX tramite l'Allegato 22-06 bis del Reg. di esecuzione (UE) 604/2018 che modifica Il Reg. (UE) 2447/2015 (RE) - richiesta tramite PEC.

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

Competenza territoriale dell'UD per il rilascio del REX

Capo 2 - Sez. 3 all'articolo 22, c. 2 del CDU:

«Se non diversamente disposto l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione»;

In deroga all'art. 22 CDU: Art. 12 RD:

*«Ove non sia possibile in base all'art. 22 CDU, l'Ufficio competente è quello del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che **consentono all'autorità doganale di prendere una decisione** (contabilità principale ai fini doganali)».*

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
